



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Hospital Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Di Pardo e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Girardi in Trento, via Brennero, n. 139

contro

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Pisoni e Silvia Dal Ri e con domicilio eletto presso il Servizio Affari Generali e Legali, in Trento, via Degasperi, n. 79

nei confronti di

Lavanderia Industriale ZBM S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo

mandataria di r.t.i. con Servizi Italia S.p.a. e con Servizi Ospedalieri S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ermes Coffrini, Marcello Coffrini e Marco Lorenzi e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Lorenzi in Trento, via Malpaga, n. 24

per l'annullamento

* - quanto al ricorso principale:

- del bando di gara per la "Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione della biancheria piana, confezionata e della materasseria ospedaliera presso le strutture sanitarie dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di Trento (CIG 3967470BCE)";
- delle norme di partecipazione e degli allegati di cui alle lettere A, B, C e D, nonché del capitolato speciale e del capitolato tecnico;
- dei chiarimenti offerti dalla Stazione appaltante ai quesiti formulati dai concorrenti;
- della nota prot. n. 143369, del 26 novembre 2012, con cui l'Amministrazione ha comunicato ad Hospital Service S.r.l. l'esclusione dalla gara;
- della determinazione del Direttore n. 2116/2012, di data 11.12.2012, recante aggiudicazione definitiva della procedura di evidenza pubblica;
- della determinazione del Dirigente del Servizio procedure di gara e contratti n. 292, del 21 febbraio 2012, di indizione della gara;
- della determinazione del Dirigente del Servizio procedure di gara e contratti n. 769, del 10 maggio 2012, di nomina della commissione

giudicatrice;

- del provvedimento recante l'aggiudicazione provvisoria;
- della nota prot. n. 144774, del 3 dicembre 2012, con cui l'Ente ha negato ad Hospital Service S.r.l. l'ostensione degli atti di gara, ivi inclusa la documentazione tecnica ed amministrativa prodotta in sede di gara dal raggruppamento aggiudicatario;
- di tutti i verbali di gara;
- del contratto di appalto nel caso stipulato;
- di ogni atto consequenziale, connesso, presupposto, anche di contenuto non conosciuto;
- * - quanto al primo ricorso per i motivi aggiunti:
 - della comunicazione della A.P.S.S. prot. n. 155658, del 24.12.2012, di non luogo a provvedere ex art. 243 bis del D.Lgs. n. 163 del 2006;
- * - quanto al secondo ricorso per i motivi aggiunti:
 - della decisione della Commissione di non escludere il raggruppamento controinteressato per la mancata osservanza delle prescrizioni imposte dall'art. 38 del codice dei contratti pubblici e dal punto 2, lett. b), delle norme di partecipazione;
- * - quanto al ricorso incidentale:
 - degli atti di gara già impugnati, nella parte in cui la commissione giudicatrice ha correlato ad un giudizio di "non sufficienza" il coefficiente di 0,30 anziché non attribuire alcun coefficiente moltiplicatore superiore a 0,00.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Provinciale Per i Servizi Sanitari di Trento;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Lavanderia Industriale ZBM S.p.a.;

Visto il ricorso incidentale proposto da Lavanderia Industriale ZBM S.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2013 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. L'Azienda sanitaria provinciale di Trento ha indetto una procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione della biancheria piana, confezionata e della materasseria ospedaliera, con importo annuo a base d'appalto pari a 7.600.000,00 € e con la durata del contratto di 52 mesi decorrenti dalla data di stipulazione. Per l'aggiudicazione è stato prescelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Alla gara hanno partecipato due concorrenti: la società Hospital Service e il raggruppamento temporaneo tra le imprese Lavanderia Industriale ZBM, Servizi Italia e Servizi Ospedalieri (di seguito Lavanderia Industriale).

3. Nel corso della seduta di data 6 agosto 2012 la commissione giudicatrice ha deciso di escludere dalla gara la società Hospital

Service perché aveva conseguito un punteggio insufficiente per l'elemento di valutazione A., servizio di gestione biancheria, ossia 8,20 punti a fronte del punteggio minimo di 9 punti stabilito per la sufficienza.

4. Nella seduta pubblica del 26 novembre 2012 è stato preso atto dell'esclusione e aggiudicato provvisoriamente il servizio al raggruppamento capeggiato da Lavanderia Industriale. L'aggiudicazione definitiva è stata disposta con determinazione del Direttore della Tecnostruttura area tecnica datata 11 dicembre 2012.

5. Hospital Service, notiziata della disposta esclusione con nota del 26 novembre 2012, il successivo 24 dicembre ha inoltrato alla Stazione appaltante l'informativa prevista dall'art. 243 bis del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, ottenendo, tuttavia, con nota di pari data, negativo riscontro.

6. Hospital Service ha pertanto impugnato il provvedimento di esclusione, nonché il bando di gara e gli altri atti indicati precisamente in epigrafe, denunciando violazione del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, del D.P.R. 5.10.2010, n. 207, e delle direttive comunitarie sui pubblici appalti. In particolare, è stato dedotto:

I - violazione dell'art. 83 del codice dei contratti pubblici e dei principi di imparzialità, parità di trattamento, buon andamento, trasparenza e correttezza;

osserva la deducente che la commissione giudicatrice - in presenza di una lex specialis che non aveva previsto il punteggio da attribuire ad un'offerta giudicata insufficiente - avrebbe arbitrariamente attribuito al giudizio di non sufficienza conseguito per il sub-parametro A1., il

coefficiente 0,30 il quale, però, non risulta essere stato prestabilito; nel silenzio della normativa di gara, rileva ancora la ricorrente, l'attribuzione del coefficiente 0,40 al giudizio di insufficienza (da sommarsi poi al punteggio ottenuto per il sub-parametro A2.), le avrebbe permesso di conseguire complessivamente 9,30 punti (invece di 8,20), superiori alla soglia di sufficienza stabilita per l'elemento A.; in via subordinata, la ricorrente ha impugnato il bando di gara perché avrebbe omesso di graduare preventivamente i coefficienti da attribuire ai giudizi inferiori alla sufficienza;

II - che il bando, laddove ha previsto che il mancato raggiungimento del punteggio della sufficienza anche per uno solo dei primi quattro elementi di valutazione avrebbe comportato l'esclusione dalla procedura, ha introdotto un'irragionevolmente e sproporzionata soglia di sbarramento distorsiva della concorrenza;

III - che il giudizio di insufficienza attribuito al sub-parametro A1. sarebbe erroneo perché frutto di una non corretta lettura della documentazione versata in gara; in ogni caso, la commissione giudicatrice avrebbe omesso di ricorrere al potere/dovere di soccorso istruttorio previsto a pag. 17 delle norme di partecipazione;

IV - che la commissione incaricata di valutare la parte tecnica delle offerte avrebbe operato con l'integrazione di due soggetti ad essa estranei e che i suoi lavori si sono protratti per 15 sedute e per un lungo periodo, precisamente dal 4 maggio al 26 novembre 2012, senza fornire alcuna ragione sul frazionamento in molteplici sedute delle operazioni valutative;

V - che il raggruppamento controinteressato avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura perché, come risulterebbe dal verbale del 20 aprile 2012, non avrebbe presentato, unitamente agli atti di gara, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale.

7. Con l'atto introduttivo del giudizio la ricorrente ha dunque chiesto:

- a) - l'annullamento del provvedimento di esclusione previa declaratoria di illegittimità della soglia di sbarramento e/o corretta attribuzione dei punteggi ai giudizi inferiori alla sufficienza;
- b) - in via subordinata, la riedizione della procedura di gara;
- c) - in ogni caso, l'esclusione del raggruppamento controinteressato;
- d) - in via cautelare, la sospensione dei provvedimenti impugnati;
- e) - l'accesso a tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed economica depositata dal raggruppamento aggiudicatario;
- f) - il risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'annullamento dei provvedimenti impugnati, ed anche per equivalente, nella misura commisurata alla perdita di chance sofferta, quantificabile in una percentuale del valore dell'appalto.

8. Con un primo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 3 gennaio 2013, la ricorrente ha impugnato anche la nota dell'Azienda sanitaria di diniego di annullamento del provvedimento di esclusione e/o della procedura di gara in sede di autotutela, riproducendo i motivi di diritto già introdotti.

9. Si è costituita in giudizio l'Azienda sanitaria provinciale deducendo in fatto e in diritto per la reiezione nel merito del ricorso.

10. Anche la società Lavanderia Industriale, capogruppo del raggruppamento controinteressato, si è costituita per chiedere il rigetto dell'impugnativa.

11. Con ricorso incidentale, notificato l'11 gennaio 2013, Lavanderia Industriale ha, a sua volta, contestato l'operato della commissione giudicatrice perché avrebbe erroneamente correlato al giudizio di non sufficienza il coefficiente di 0,30, mentre non avrebbe dovuto attribuire alcun coefficiente moltiplicatore superiore a zero punti.

12. Con ordinanza n. 16, adottata nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013, la domanda incidentale di misura cautelare è stata accolta.

13. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 6 febbraio 2013, la ricorrente, precisando di aver ricevuto dall'Azienda sanitaria in data 7 gennaio 2013 parte della documentazione amministrativa richiesta, ha dedotto un nuovo, ulteriore motivo di diritto:

VI - violazione degli atti di gara, dell'art. 38 del codice dei contratti pubblici e falsa applicazione del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, eccesso di potere per difetto di istruttoria,

sul rilievo che i legali rappresentanti delle imprese costituenti il raggruppamento controinteressato avrebbero presentato dichiarazioni concernenti l'insussistenza del c.d. pregiudizio penale inidonee allo scopo, in quanto in parte corredate e in parte non corredate dalla puntualizzazione "per quanto a conoscenza", il che non consentirebbe alla Stazione appaltante di fare affidamento sulla

veridicità di quelle dichiarazioni.

14. In vista dell'udienza di merito le parti hanno depositato memorie conclusionali e di replica.

La ricorrente ha reiterato l'istanza di accesso a tutta la documentazione prodotta in sede di gara dal raggruppamento risultato aggiudicatario.

15. Alla pubblica udienza del 6 giugno 2013, sentiti i procuratori presenti che hanno ribadito le rispettive posizioni, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. La gara d'appalto di cui si discute prevedeva l'aggiudicazione del servizio con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da individuarsi in base ai seguenti parametri: offerta tecnico qualitativa punti 70 - prezzo punti 30.

La lex specialis di gara aveva disposto che la valutazione delle caratteristiche qualitative e tecniche dell'offerta sarebbe stata effettuata sulla base di 8 elementi di valutazione, a loro volta suddivisi in sub-parametri. In particolare, ad ogni elemento era stato affiancato un punteggio fisso massimo. Così, ad esempio: elemento A., servizio di gestione della biancheria, max 18 punti, di cui 9 per il sub-parametro A1. (relativo alla descrizione delle modalità operative del servizio), e 7 punti per il sub-parametro A2. (relativo alle schede tecniche dei capi di vestiario a noleggio); elemento B., relazione tecnica e documentazione grafica, max 12 punti, di cui 6 per il sub-parametro B1. (relativo ai processi di decontaminazione e lavaggio), 4

per ... e così via.

Era stato anche stabilito che sarebbero stati esclusi dalla gara i concorrenti che “*non raggiungeranno il punteggio di sufficienza anche in uno solo*” di 4 degli 8 elementi di valutazione.

2. Quanto alle modalità di valutazione dell’offerta tecnica, era stato disposto che le parti di essa corrispondenti agli 8 elementi prestabiliti dovevano essere valutate dalla commissione giudicatrice, che avrebbe espresso un giudizio.

Ogni giudizio doveva poi essere tradotto in un punteggio.

Questo, per esempio per l’elemento A., avrebbe dovuto essere assegnato in base alla seguente formula: $\Sigma[(k_i \cdot A_1) + (k_i \cdot A_2)]$, dove:

- k_i rappresentava il coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, attribuito al concorrente, con la specificazione che 0 sarebbe stato attribuito alla “*prestazione minima possibile*” e 1 alla “*prestazione massima offerta*”;

- A_1 rappresentava il punteggio previsto per quel sub-parametro (cfr., pag. 14 delle norme di partecipazione).

3. I giudizi riservati alla commissione erano stati prestabiliti e esplicitati in una scala graduata, in base alla quale alla valutazione massima (ove l’offerta avesse migliorato le specifiche del capitolato tecnico) sarebbe stato assegnato il giudizio ottimo, al quale era associato il coefficiente 1 (il che, significava il conseguimento del punteggio massimo per quel sub-parametro). La scala di valutazione prevedeva poi il giudizio di molto buono con coefficiente 0,90; il giudizio di buono con coefficiente 0,80; il giudizio di discreto con

coefficiente 0,70; il giudizio di più che sufficiente con coefficiente 0,60; il giudizio di sufficiente con coefficiente 0,50 (cfr., pagg. 17 e 18 delle norme di partecipazione).

4. In punto di fatto occorre ancora osservare che la commissione giudicatrice ha valutato “*non sufficiente*” la prestazione offerta da Hospital Service per il sub-parametro A1. (per il quale erano previsti 11 punti), mentre ha valutato “*discreta*” la parte di prestazione offerta per il sub-parametro A2. (per il quale erano previsti 7 punti).

Dovendo sommare i punteggi dei due sub-parametri per ottenere il punteggio dell'elemento di valutazione A. (massimo 18 punti), la commissione ha applicato il coefficiente 0,70 (per il giudizio discreto) ai 7 punti previsti per il sub-parametro A2. (il che ha permesso alla ricorrente di conseguire 4,90 punti), e il coefficiente 0,30 (per il giudizio di insufficienza) agli 11 punti previsti per il sub-parametro A1. (con il che la ricorrente ha conseguito 3,30 punti). La sommatoria dei due punteggi parziali ($4,90 + 3,30 = 8,20$ punti), risultava inferiore alla sufficienza (stabilita a 9 punti) per l'elemento A., per cui l'offerta della ricorrente è stata esclusa dalla gara.

5a. Tanto precisato in punto di fatto, è ora doveroso esaminare preliminarmente il ricorso incidentale (cfr., C.d.S., Ad. Pl., 7.4.2011, n. 4).

5b. Le argomentazioni opposte con il ricorso incidentale, nella parte introduttiva, concordano con quelle della prima parte del ricorso principale: la commissione giudicatrice, che ha valutato insufficiente la prestazione offerta dalla ricorrente relativa al sub-parametro A1., ha

arbitrariamente assegnato a tale giudizio il coefficiente moltiplicatore 0,30, non previsto dalla legge di gara.

Senonché, la ricorrente incidentale contesta la pretesa della ricorrente principale volta all'applicazione di un coefficiente maggiore, in quanto, a suo dire, al giudizio di non sufficienza si sarebbe dovuto assegnare zero punti e non i 3,30 erroneamente attribuiti.

5c. L'argomentazione non può essere favorevolmente apprezzata, in quanto è fondata sull'assunto - errato - che la legge di gara avrebbe previsto che ad un giudizio di non sufficienza dovesse corrispondere il punteggio zero.

Ora, se è incontestabile l'affermazione che il coefficiente moltiplicatore 0,30 applicato dalla commissione al giudizio di insufficienza del sub-parametro A1. non era previsto dagli atti di gara, per cui quell'attribuzione si è tramutata in un'operazione arbitraria, non può essere, per converso, condivisa l'affermazione del conseguente cui perviene la ricorrente incidentale, sull'elementare ma univoco rilievo che in nessun atto di gara è stabilito che all'insufficienza dovesse essere attribuito il coefficiente zero.

Non si giunge alla conclusione invocata dalla ricorrente incidentale nemmeno rilevando che le norme di partecipazione si sono limitate a stabilire il coefficiente 0,50 per il giudizio di sufficienza: è infatti altrettanto arbitrario, visto il testo di questa parte della disciplina di gara (pag. 18), assegnare, in ogni caso, coefficiente zero al giudizio di insufficienza.

Su questo punto, tuttavia, la disciplina di gara, in altra parte (pag. 14), aveva stabilito che il coefficiente zero sarebbe stato assegnato alla “*prestazione minima possibile*”, la cui equiparazione all’insufficienza è anch’essa del tutto arbitraria (come si vedrà meglio in seguito).

5d. La ricorrente incidentale, rilevato che il giudizio di sufficienza doveva essere assegnato alle prestazione che soddisfaceva “*parzialmente solo alcune delle principali specifiche del capitolato*”, e che al di sotto di tale giudizio le norme di partecipazione nulla hanno esplicitato, afferma che ciò significherebbe che non era volontà della Stazione appaltante prendere in considerazione offerte non in grado di soddisfare parzialmente quelle principali specifiche tecniche.

Anche tale lettura degli atti è, tuttavia, errata, sia perché contrasta con il tenore letterale dei criteri di valutazione, sia perché la legge di gara aveva stabilito che l’esclusione fosse conseguente ai giudizi di insufficienza per gli elementi di valutazione A., B., C. e D., nulla invece disponendo in caso di valutazioni parziali di insufficienza ottenute per i sub-parametri.

6. Di conseguenza, il ricorso incidentale va conclusivamente respinto.

Il Collegio deve pertanto esaminare le censure mosse con l’atto introduttivo del giudizio.

7. Con la prima parte del primo motivo, la ricorrente lamenta che la commissione giudicatrice, a seguito della valutazione di insufficienza per il sub-parametro A1., abbia assegnato a quel giudizio il coefficiente moltiplicatore 0,30, anziché quello di 0,40, che sarebbe spettato in applicazione dello stesso “ delta “ di 0,10 che

caratterizzava la scansione centesimale da 0,50 ad 1.

Il coefficiente 0,40 preteso dalla ricorrente, moltiplicato per il punteggio massimo di 11 punti, le avrebbe dato il punteggio parziale di 4,40 punti, i quali, sommati al punteggio conseguito per il sub-parametro A2. ($4,40 + 4,90 = 9,30$), le avrebbero consentito di superare la soglia della sufficienza per l'elemento di valutazione A.

Questa parte del motivo è infondata, sulla base di quanto già rilevato: difatti, se è stato arbitrario, nel silenzio della *lex specialis*, individuare il coefficiente 0,30 quale moltiplicatore del giudizio di non sufficienza, lo sarebbe stato egualmente se fosse stato applicato il coefficiente 0,40.

8a. In via subordinata, la ricorrente ha impugnato il bando di gara perché ha omesso di graduare i sub-pesi da attribuire ai giudizi inferiori alla sufficienza.

Questa censura è fondata e assorbente gli altri profili di illegittimità.

Come è già stato in parte rilevato, per un verso le norme di partecipazione alla gara avevano previsto la scala di valutazione, per i coefficiente da attribuire ai giudizi, da 0,50 per la sufficienza fino ad 1,00 per l'ottimo; per altro verso avevano al contempo stabilito che il coefficiente zero dovesse essere attribuito alla "*prestazione minima possibile*".

Trattasi, quest'ultima, di una dizione trasfusa dall'art. 286, comma 4, del D.P.R. n. 207 del 2010 e di un concetto giuridico a contenuto indeterminato, la cui ricognizione in fatto, alla luce di ogni componente di ciascuna parte dell'offerta, è in primis affidata

all'Amministrazione e, successivamente, al Giudice (cfr., questo Tribunale, 8.11.2007, n. 172 e 10.12.2007, n. 183).

Di conseguenza, "*prestazione minima possibile*" deve essere intesa come una prestazione inadeguata, non in grado di soddisfare alcuna delle specifiche di capitolato, ma che, tuttavia, in quanto esistente, si differenzia dalla mancata possibilità di esecuzione.

8b. Sicché, una prestazione insufficiente non poteva univocamente ed indifferenziatamente essere ricondotta sempre e comunque alla soglia iniziale del moltiplicatore, pari a zero, prevista per la prestazione minima.

È infatti del tutto evidente che tra una prestazione sufficiente (tale giudizio, lo si ricorda, doveva essere assegnato alla prestazione che "*soddisfa parzialmente solo alcune delle principali specifiche del capitolato*") e una prestazione che non soddisfaceva alcuna specifica, tale da collocarsi sotto la soglia del "minimo possibile", vi poteva essere al di sopra dello zero e sino alla soglia della sufficienza (0,50) tutta una gamma di possibilità di offerte insufficienti (dalla prestazione che assicurava minime specifiche principali a quella che soddisfaceva solo aspetti secondari o parziali del capitolato) che esigevano differenziate sfaccettature valutative alle quali dovevano essere correlati i coefficienti moltiplicatori dallo zero sino alla soglia della sufficienza.

Cosa che, però, la *lex specialis* ha omissa di prestabilire, così provocando un'antinomia nelle regole di gara, la cui indebita integrazione è stata effettuata dalla commissione giudicatrice, e per di più dopo aver oltrepassato il fondamentale e imprescindibile limite

temporale dell'apertura delle buste.

8c. Pertanto - a differenza di quanto sostiene l'Amministrazione resistente (cfr., pag. 4 della memoria del 21.5.2013) - il giudizio di insufficienza conseguito dalla ricorrente non avrebbe comportato comunque e in ogni caso la sua esclusione dalla procedura competitiva (indipendentemente dal coefficiente attribuito) perché tale automatismo era stato previsto solo per l'elemento A e non anche per il sub-parametro A1. Per di più, la ricorrente aveva ottenuto un giudizio positivo per l'altro sub-parametro: da ciò la necessità di tradurre i due giudizi in un valore numerico per poterli sommare, in quanto solo all'insufficienza per l'elemento (e non per un sub-parametro) poteva disporsi l'esclusione.

Da ciò, al fine dunque di rapportare ai rispettivi elementi di valutazione i giudizi attribuiti ai sub-parametri, si evince ulteriormente la necessità della graduazione dei giudizi di insufficienza con relativi coefficienti.

8d. Conformemente a ciò, si osserva infine che il fatto che il giudizio di non sufficienza espresso in concreto dalla commissione giudicatrice dovesse essere espressione numerica di valutazioni graduate (testualmente: da "*lieve, piena, grave e totale insufficienza*") lo si ricava da quanto riconosciuto dalla stessa Stazione appaltante nella nota datata 24.12.2012, con la quale è stato comunicato alla ricorrente il diniego di procedere in autotutela (cfr., doc. n. 24 in atti della ricorrente).

9. Da ultimo non si condivide il rilievo di "*ultrapetizione*" che con la memoria conclusionale la ricorrente incidentale ha mosso avverso

l'ordinanza cautelare, laddove era stato ravvisato il *fumus boni iuris* del ricorso nel fatto che alla “*la prestazione minima possibile non sembrerebbe automaticamente coincidere con un più lato giudizio di insufficienza*”. A detta della ricorrente incidentale nel ricorso introduttivo non vi sarebbe alcuna censura “*di tal tenore, portata o significato*”.

Il Collegio non conviene con tale lettura riduttiva dell'atto introduttivo poiché esso ha impugnato e censurato la *lex specialis* eccepando testualmente, con efficace e apprezzabile sinteticità, che era stato “*omesso di graduare preventivamente i subpesi da attribuire ai giudizi inferiori alla sufficienza*”. Tale, infatti, è la conclusione cui si è pervenuti nel ragionamento svolto al punto 8b.

10. In definitiva, sulla base delle considerazioni sopra esposte, questo motivo del ricorso introduttivo è fondato e assorbente e, conseguentemente, deve essere accolta la domanda di annullamento di tutti gli atti della procedura e del bando di gara.

In applicazione della regola della soccombenza le spese di lite si devono porre a carico dell'Amministrazione resistente e si liquidano in dispositivo.

Si compensano, invece, le spese nei confronti della Società controinteressata.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3 del 2013,

- quanto al ricorso incidentale, lo respinge;

- quanto al ricorso principale, lo accoglie e, per l'effetto, annulla tutti gli atti della procedura e il bando di gara.

Condanna l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento al pagamento delle spese del giudizio a favore della ricorrente che liquida complessivamente in € 6.000,00 (seimila), oltre alla rifusione del contributo unificato (ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis 1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), a I.V.A. e C.N.P.A.

Compensa le spese nei confronti della controinteressata Lavanderia Industriale ZBM S.p.a.

Ordina che il presente dispositivo sia eseguito dall'Autorità amministrativa

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Lorenzo Stevanato, Consigliere

Alma Chiettoni, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)